



Servizio Politiche del Lavoro e della Formazione

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE E LAVORO IRREGOLARE: LE NOVITA'

Il Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante '**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria**', è stato convertito, con modificazioni, in Legge (**Legge 28 febbraio 2008, n. 31**).

L'art. 7 introduce due importanti proroghe riguardanti il mercato del lavoro:

- il termine ultimo per la regolarizzazione ed il riallineamento retributivo e contributivo dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture od altra documentazione obbligatoria (procedura di emersione dal nero), è prorogato al **30 settembre 2008**.

- il termine ultimo per la regolarizzazione dei collaboratori è stato fissato al **30 settembre 2008** (stabilizzazione dei collaboratori).

Non vengono apportate modifiche circa le procedure cui attenersi che restano, quindi, quelle già definite dalla Legge finanziaria 2007 negli artt. che vanno dal 1192 a 1201 per le procedure di emersione e dall'art. 1202 al 1210 per le procedure di stabilizzazione.

Inoltre, attraverso tale articolo è stato disposto il passaggio - a decorrere dal 1 febbraio 2008 - alla "**Cabina di Regia nazionale di coordinamento per il contrasto al lavoro sommerso ed irregolare**" (istituita dall'art. 1 comma 1156 della Legge Finanziaria 2007) delle funzioni, delle attività e delle relative risorse finanziarie del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare.

Ulteriore proroga introdotta è quella del **30 giugno 2008**, termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi (irrogazione della maxi-sanzione per lavoro nero ex art. 36 bis Bersani), relativi alle violazioni constatate entro il 31 dicembre 2002.

**(Tavola sinottica dell'iter parlamentare di conversione in Legge dell'art. 7 del
"Milleproroghe" -)**

Testo del decreto-legge 248/2007

**Testo del decreto-legge 248/07
approvato dalla Camera dei
Deputati il 20 febbraio 2008**

**Testo del decreto-legge 248/07
approvato dal Senato il 27 febbraio 2008
(Disposizioni in vigore)**

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative)

1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008.

2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2008».

3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2007.

Articolo 7.

*(Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative, nonché in materia di **contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche**)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro e non oltre il 30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 settembre 2008».

3. *Identico.*

Articolo 7.

*(Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative, nonché in materia di **contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche**)*

1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008.

2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2008».

2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro e non oltre il 30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 settembre 2008».

3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2007.